

CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e di divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

Relatrice: GAGNARLI

N. 2.

EMENDAMENTI

Seduta del 26 giugno 2019

ART. 1.

(Regolamentazione della vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili)

Al comma 1, dopo le parole: è ammessa aggiungere le seguenti: nel rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare.

1. 101. Nevi, Caon, Sandra Savino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: e concordate con le seguenti: o concordate.

*** 1. 10.** Gadda.

Al comma 1, sostituire le parole: e concordate con le seguenti: o concordate.

*** 1. 100.** Spena, Caon, Nevi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo le parole: in forma scritta aggiungere le seguenti: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

1. 102. Nevi, Caon, Sandra Savino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , costituendo tale imposizione una pratica sleale e comunque ingiustificatamente gravosa, con conseguente applicazione dell'articolo 62, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

1. 103. Nevi, Caon, Sandra Savino.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Divieto di vendita sottocosto dell'olio extravergine di oliva)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis L'olio extravergine di oliva non può essere oggetto di vendita sottocosto.

7-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene al divieto di cui al comma 7-bis è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 50.000. L'entità della sanzione è determinata in ragione del fatturato nell'azienda che ha commesso la violazione.

7-quater. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

7-quinquies. L'articolo 11 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, è abrogato. ».

1. 010. Gallinella.

Commissione	Governo

* * *

ART. 2.

(Divieto di aste elettroniche a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono nulli tutti gli accordi che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e

agroalimentari attraverso le aste elettroniche a doppio ribasso.

2. 100. Nevi, Caon, Sandra Savino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: L'entità della sanzione aggiungere le seguenti: nel rispetto della procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. 101. Nevi, Caon, Sandra Savino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 concernente disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari)

1. Al comma 3 dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole: « costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale » sono sostituite dalle seguenti: « co-

stituisce una pratica commerciale sleale nei contratti posti in essere:

a) da parte di fornitori con un fatturato annuale pari o inferiore a 2.000.000 euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 2.000.000 euro;

b) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 2.000.000 euro e 10.000.000 euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 10.000.000 euro;

c) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 10.000.000 euro e 50.000.000 euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 50.000.000 euro;

d) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 50.000.000 euro e 150.000.000 euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 150.000.000 euro;

e) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 150.000.000 euro e 350.000.000 euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 350.000.000 euro. ».

2. 0100. Caon, Nevi, Sandra Savino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

ART. 3.

(Modifica all'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

CAPO I-bis.

**RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE
AGRICOLE**

Art. 3-bis.

(Organizzazioni dei produttori agricoli)

1. Al fine di contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere alimentari, le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, si considerano imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2001, n. 228.

3. 0103. Nevi, Caon, Sandra Savino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

CAPO I-bis.

**RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE
AGRICOLE**

Art. 3-bis.

(Modifica alle norme sulla trasparenza contrattuale nelle filiere agricole)

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di garantire l'effettiva e tempestiva istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle

stesse, in particolare per la determinazione di quotazioni di prezzo di possibile riferimento per gli operatori commerciali e per la trasparenza delle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, le commissioni uniche nazionali si considerano regolarmente costituite e funzionanti anche qualora una parte delle organizzazioni e delle associazioni professionali di produttori indicate al comma 2 abbiano omesso di designare tutti o parte dei propri delegati entro il termine tassativo indicato nel decreto ministeriale di cui al comma 1. La designazione può in ogni caso essere effettuata anche successivamente, senza pregiudizio per la continuità di funzionamento delle commissioni uniche nazionali già istituite e funzionanti. »;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le Borse merci, di cui al precedente periodo, forniscono tempestivamente alle commissioni uniche nazionali i dati relativi a produzione, consumo, esportazione, importazione e scorte. ».

3. 0100. Caon, Nevi, Sandra Savino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

CAPO I-bis.

**RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE
AGRICOLE**

Art. 3-bis.

(Garanzie ISMEA)

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio

2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA. La misura si applica nel limite delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. 0101. Nevi, Caon, Sandra Savino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

CAPO I-bis.

RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE

Art. 3-bis.

(Cessione della produzione agricola)

1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto».

3. 0102. Nevi, Caon, Sandra Savino.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

CAPO I-bis.

RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE

Art. 3-bis.

(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)

1. In sede di attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni in materia di etichettatura, si provvede, con le modalità ivi previste, alla modifica dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 17 agosto 2017, n. 191, sull'indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro, prevedendo che, per l'apposizione della dicitura « Italia e altri Paesi UE o non UE » la miscela utilizzata debba contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale.

2. In sede di attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni in materia di etichettatura, si provvede, con le modalità ivi previste, ad estendere la normativa sulla provenienza delle miscele dei prodotti cerealicoli utilizzati, anche ai prodotti a base cerealicola diversi dalla pasta.

3. 0104. Nevi, Caon, Sandra Savino.

Commissione	Governo

ART. 4.

(Modifiche all'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori)

Sopprimerlo.

4. 100. Nevi, Caon, Sandra Savino.

Commissione	Governo

* * *

**(SI VOTA IL MANTENIMENTO
DELL'ARTICOLO 4)**

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

4-bis. (Modifiche al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44).

1. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo l'articolo 6-bis è inserito il seguente:

6-ter. (Contributi a favore dei frantoi oleari ubicati in zone infette dalla Xylella fastidiosa).

1. Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nella Regione Puglia e ricadenti nelle zone infette da Xylella fastidiosa è concesso per l'anno 2019 un contributo in conto capitale al fine di favorire interventi di rottamazione o di compensazione dei mancati redditi in attesa del ripristino del potenziale produttivo.

2. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo di cui al comma 1 e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono sta-

biliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. 0100. Sasso.

Commissione	Governo

* * *

ART. 5.

(Delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agro-alimentari)

Al comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trat-

tato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. 100. Nevi, Caon.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 6.

(Trasparenza e tracciabilità per favorire la creazione di filiere etiche)

1. Al fine di consentire un efficace controllo in merito alla sussistenza delle condizioni necessarie per la creazione di filiere etiche ai sensi dell'articolo 5, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio sito *internet*, in una distinta partizione della sezione « Amministrazione trasparente », tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi, animali vivi e prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata,

uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti.

5. 0100. Nevi, Caon.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 6.

(Trasparenza del mercato in materia di detenzione e vendita di olio di oliva)

1. Al fine di garantire la corretta classificazione degli oli di oliva da immettere sul mercato e di tutelare il diritto dei consumatori alla corretta informazione e alla trasparenza del mercato, al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

« Art. 1-bis (*Divieti di detenzione e vendita a carico degli operatori*)

1. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'«olio extra vergine di oliva», l'«olio di oliva vergine», l'«olio di oliva raffinato», l'«olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini», l'«olio di sansa di oliva raffinato» e l'«olio di sansa di oliva» che non possiedono i requisiti prescritti dalle norme dell'Unione europea. È altresì vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'«olio extra vergine di oliva», l'«olio di oliva vergine», l'«olio di oliva raffinato», l'«olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini», l'«olio di sansa di oliva raffinato» e l'«olio di sansa di oliva» che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, comprese le sostanze utilizzate nel processo di raffinazione, ov-

vero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza d'olio estraneo o di composizione anomala.

2. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio gli oli d'oliva vergini non ancora classificati in "olio extra vergine di oliva" o "olio di oliva vergine" o "olio di oliva lampante".

3. È vietato mettere in commercio per il consumo alimentare o detenere per usi alimentari oli non commestibili anche in miscela con oli commestibili. È, altresì, vietato detenere l'"olio di oliva lampante" e l'olio di sansa di oliva greggio» che non possiedono i requisiti prescritti per la rispettiva categoria dalla normativa dell'Unione europea o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza d'olio estraneo o di composizione anomala.

4. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva con denominazione diversa da quella prescritta dalla normativa dell'Unione europea.

5. È fatto divieto detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti ove si ottengono o si detengono oli destinati ad uso alimentare.;

b) all'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni concernenti l'indicazione della campagna di raccolta delle olive in etichetta e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 500 a 3.000 »;

c) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

« Art. 8-bis (Sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazione degli obblighi di detenzione e vendita)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, primo capoverso, e 2 dell'articolo 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, secondo capoverso, e 3, primo capoverso, dell'articolo 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000. La sanzione è raddoppiata nel caso di oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3, secondo capoverso, dell'articolo 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 16.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000. ».

5. 0101. Brunetta, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Commissione	Governo

